

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2952

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCHINO, OSVALDO NAPOLI, ARMANI, BLASI, CASERO, GIORGIO CONTE, CORONELLA, GUIDO DUSSIN, FERRO, FOTI, GERMANÀ, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, LA STARZA, LENNA, LIOTTA, MARRAS, MEREU, MONDELLO, PAROLI, PINTO, PAOLO RUSSO, SAVO, SCALIA, STRADELLA, TARANTINO, ZORZATO

Disposizioni in favore dei comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Presentata il 2 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — I numeri dicono che nel nostro Paese sono 5.868 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, pari al 72 per cento del totale.

I piccoli comuni costituiscono l'ossatura delle autonomie locali, sono determinanti per l'attuazione del decentramento, delle politiche di sviluppo locale e per il mantenimento dei livelli minimi dei servizi pubblici essenziali. Per consentire ad essi di svolgere al meglio queste funzioni determinanti è necessario attuare organiche politiche di sviluppo, evitare norme limitanti rispetto ai relativi assetti organizzativi e introdurre disposizioni non più « tarate » solo per i comuni di maggiori dimensioni.

Spesso si dimentica che i piccoli comuni hanno caratteristiche strutturali tali da non

consentire l'adempimento dei numerosi impegni amministrativi che la legge impone.

La conseguenza è che oggi assistiamo ad un progressivo impoverimento di molte piccole realtà, situate in vaste aree del Paese, che rischiano di vedere fortemente compromessa la loro capacità di governo e di perdere competitività territoriale, in un periodo storico in cui la stessa è determinante. Peraltro, tutto ciò va traducendosi in una significativa diminuzione dei « servizi minimi » offerti ai cittadini che rischiano, come sempre, di subire i lati negativi di scelte legislative del passato poco attente a queste realtà.

Un'attenzione particolare per questi enti è necessaria e possibile e può, altresì, rappresentare lo strumento di un rilancio

sociale ed economico per tutti quei comuni che sono oggi in difficoltà, trasformando un problema in un'opportunità nuova da offrire.

Il presente progetto di legge si propone di modificare il quadro ordinamentale degli enti locali, introducendo disposizioni in favore dei piccoli comuni, in linea con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001). Si è inteso in sostanza proporre modifiche coerenti con il mutato assetto delle attribuzioni legislative statali e regionali. Nessuna delle previsioni della proposta di legge intacca, pertanto, competenze costituzionalmente riservate alle regioni.

L'articolo 1 stabilisce che per piccoli comuni debbano intendersi quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 2 estende le norme sugli incentivi alle pluriattività, attualmente applicabili solo nei comuni montani, a tutti i piccoli comuni. Sarà in pratica possibile affidare ai coltivatori diretti lavori di manutenzione del territorio, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche, eccetera.

L'articolo 3, comma 1, prevede che gli esercizi commerciali nei piccoli comuni possano rimanere aperti nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Il comma 2 dello stesso articolo consente agli agricoltori, allevatori e artigiani dei piccoli comuni di mostrare e di vendere i propri prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e in determinati giorni.

L'articolo 4 stabilisce che i piccoli comuni non sono obbligati all'osservanza di una serie di normative. In base al comma 1, sarà possibile affidare le funzioni di valutazione dei dirigenti al segretario comunale, evitando così la nomina di un organo collegiale, quale il nucleo di valutazione, onerosa per le risorse dell'ente. Il comma 2 prevede la possibilità per i piccoli comuni di disapplicare le seguenti disposizioni: articoli 197 (controllo di gestione), 229 (conto economico), 230 (conto patrimoniale) del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; articolo 24, comma 6, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) (acquisti Consip); normative varie relative ai piani triennali delle opere pubbliche e ad obblighi di comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

L'articolo 5 prevede alcuni benefici fiscali in favore dei residenti nei piccoli comuni, quali: la diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione dell'imposta comunale sugli immobili (con compensazione per i comuni a carico dello Stato), dell'imposta di registro sulla prima casa nonché dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui traslochi per chi trasferisce la residenza in un piccolo comune.

L'articolo 6, comma 1, attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di favorire la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni. Tali prodotti sono quelli indicati nel decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000. Il comma 2 prevede che i piccoli comuni possano indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali.

L'articolo 7 prevede che i progetti informativi, presentati dai piccoli comuni, siano favoriti nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government*.

L'articolo 8, comma 1, stabilisce che il contratto di programma stipulato dal Ministero delle comunicazioni con il concessionario del servizio postale universale, debba prevedere la presenza in tutti i piccoli comuni di sportelli postali, anche con un'apertura alternata oppure mediante uffici mobili. Il comma 2 stabilisce altresì l'obbligo per il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di prestare una particolare attenzione nei confronti delle realtà storiche, artistiche, so-

ciali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.

L'articolo 9 prevede che le regioni possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali, aventi sede nei piccoli comuni, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 10, infine, consente ai piccoli comuni di stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici, archivistici e librari delle parrocchie. Tali convenzioni saranno finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con una quota dei proventi erariali del gioco del lotto, già attualmente in parte destinati al finanziamento di attività di recupero e conservazione di beni di interesse culturale.

Delle 25.921 parrocchie italiane ben 10.279 (pari al 39,6 per cento del totale) sono site in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La presenza delle parrocchie nei piccoli centri ha contribuito nel corso dei secoli a dare forma al paesaggio, con un numero assai elevato di edifici di culto — chiese parrocchiali, monasteri, santuari e cappelle — di abitazioni per il clero e di locali per l'attività di ministero pastorale. Si tratta di opere che, considerate nella loro generalità, costituiscono anche il patrimonio architettonico più diffuso nell'arco alpino e appenninico. Si può stimare che alle 10.279 parrocchie segnalate corrispondano altrettante case parrocchiali e almeno 30.900 chiese. A ciascuna delle chiese corrisponde poi un qualificato patrimonio di opere d'arte che, unitamente agli archivi e talvolta alle biblioteche parrocchiali, costituisce la principale dotazione culturale — spesso l'unica — dei piccoli comuni italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Piccoli comuni).

1. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

ART. 2.

(Incentivi alle pluriattività).

1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli comuni.

ART. 3.

(Attività commerciali e artigianali).

1. Gli esercizi commerciali situati nei piccoli comuni possono rimanere aperti nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

2. Gli agricoltori, gli allevatori e gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e in determinati giorni stabiliti dai citati comuni.

ART. 4.

(Disapplicazione di norme).

1. Nei piccoli comuni le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi possono essere affidate, con deliberazione di giunta, al segretario comunale.

2. I piccoli comuni non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000.

ART. 5.

(Fondo per gli incentivi fiscali).

1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:

a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per le regioni;

b) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

c) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale;

d) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sulle operazioni di trasloco di beni mobili, in favore di chi trasferisce la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 4.999 abitanti in un piccolo comune.

3. Nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede annualmente, con proprio decreto, alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettere c) e d), nonché alla ripartizione delle restanti risorse tra le regioni e i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b).

4. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 6.

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli co-

muni, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 194 del 21 agosto 2000.

2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli.

Art. 7.

(Programmi di E-Government).

1. I progetti informatici presentati dai piccoli comuni, in forma singola o associata, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di *e-Government*.

ART. 8.

(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni, anche con un'apertura alternata ovvero mediante uffici mobili presenti periodicamente.

2. Il Ministero delle comunicazioni provvede, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.

ART. 9.

(Istituti scolastici).

1. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 10.

(Salvaguardia e recupero dei beni parrocchiali).

1. I piccoli comuni possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici, e librari delle parrocchie.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

